

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

La seduta comincia alle 10,15.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 27 aprile 1985.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Bianco e Sinesio sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 16 maggio 1985 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

FALCIER ed altri: «Norme concernenti i diritti del malato» (2879);

FALCIER ed altri: «Disciplina della professione sanitaria di tecnico di laboratorio biomedico» (2880);

FACCHETTI: «Sospensione del pagamento delle indennità e degli emolumenti a favore degli eletti a cariche pubbliche, latitanti a seguito di mandato di cattura» (2881).

Saranno stampate e distribuite.

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Fiandrotti ha chiesto, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

FIANDROTTI ed altri: «Norme per prevenire e combattere il randagismo dei cani» (193).

La proposta di legge, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 il Presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 17 aprile 1985 copia delle sentenze nn. 104 e 108, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la Corte ha dichiarato:

«L'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 12, lettera d) e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'IRPEF), nella parte in cui non viene prevista la esclusione della tassazione anche separata dei redditi spettanti al contribuente costituiti da emolumenti arretrati per lavoro dipendente, quando tali redditi, sommati agli altri redditi per-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

cepiti dallo stesso contribuente nei singoli anni cui si riferiscono, non superano il minimo imponibile» (doc. VII, n. 226);

«L'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, primo comma, del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 41, nella parte in cui esonera gli enti ivi indicati da ogni contributo per i personali in servizio che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza» (doc. VII, n. 230).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in cancelleria il 17 aprile 1985 le sentenze nn. 103, 105, 106, 107 e 109 con le quali la Corte ha dichiarato:

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, 6 e 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078 (Norme per evitare il frazionamento delle unità poderali assegnate a contadini diretti coltivatori), in quanto richiamati dall'articolo 4, comma primo, della legge 29 maggio 1967, n. 379, e dall'articolo 10, comma secondo, della legge 30 aprile 1976, n. 386, nonché dell'articolo 7, comma terzo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevedono l'adozione del rito camerale per la designazione giudiziale del successore o del subentrante all'assegnatario defunto;

Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge n. 1078 del 1940, in quanto richiamato dall'articolo 4 della legge n. 379 del 1967, al quale rinvia l'articolo 10, comma secondo della legge n. 386 del 1976, nella parte in cui esclude i coeredi diversi dal designato dai diritti successori sul fondo di riforma riscattato;

Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge n. 1078 del 1940, in quanto richiamato dall'articolo 4, comma primo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevede la successione per causa di morte all'assegnatario del fondo riscattato mediante pronuncia dell'autorità giudiziaria;

Non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'articolo 6, comma secondo, della legge n. 1078 del 1940, in quanto richiamato dall'articolo 4, comma primo, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevede che il soddisfacimento del credito dei coeredi esclusi dalla successione, relativamente al fondo di riforma riscattato, può essere differito con rateazione fino a dieci anni;

Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma quinto, della legge n. 379 del 1967, nella parte in cui prevede che il soddisfacimento dei coeredi esclusi dal subentro, relativamente al fondo di riforma non riscattato, può essere differito con rateazione fino a dieci anni» (doc. VII, n. 225);

«Non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (testo unico, sugli assegni familiari)» (doc. VII, n. 227);

«Cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della regione Lombardia 30 giugno 1976, n. 25 (Interventi urgenti in favore della zootecnia)» (doc. VII, n. 228);

«Non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 512 del codice penale» (doc. VII, n. 229);

«La restituzione degli atti alla commissione tributaria di primo grado di Reggio Calabria;

Inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 41 e seguenti del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'IVA)» (doc. VII, n. 231).

Ai sensi del primo comma dell'articolo 108 del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia: alla II (doc. VII n. 230), alla VI (doc. VII nn. 226 e 231), alla XIII (doc. VII n. 227), alla III e alla XI (doc. VII n. 228), alla IV e alla XI (doc. VII n. 225), alla IV e alla XIII (doc. VII n. 229), nonché alla I Commissione (affari costituzionali).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze e interrogazioni. Cominciamo dalle seguenti interpellanze:

«Il sottoscritto chiede di interpellare i ministri della pubblica istruzione e della sanità, per conoscere quali interventi abbiano adottato o intendano adottare a fronte della situazione creatasi nella Facoltà di medicina dell'università di Pisa in ordine all'esercizio funzionale della cattedra di clinica medica II della Facoltà, la quale secondo convenzione vigente svolge le attività di reparto ospedaliero presso gli ospedali riuniti Santa Chiara di Pisa, il che implica la qualificazione del titolare della cattedra quale primario di detto reparto con tutti gli obblighi e diritti inerenti. Ma ciò nonostante, e malgrado inviti rivolti dal titolare della cattedra alle autorità competenti, il docente viene impedito da una azione arbitraria che ha la sua origine in questioni accademiche e di istituto e che, non avendo alcuna giustificazione, ha costretto il predetto docente addirittura a rivolgersi all'autorità giudiziaria, anche allo scopo di denunciare ulteriori abusi dovuti ad impropria utilizzazione di mezzi e di strumenti che invece dovrebbero essere riservati all'attività terapeutica, salvo ad utilizzare il perverso argomento della mancanza di mezzi strumentali, così anche creatosi, per inibire ad un docente sgradito ad alcuni colleghi l'esercizio dei suoi diritti-doveri.

(2-00636)

«LABRIOLA»;

«Il sottoscritto chiede di interpellare i ministri della pubblica istruzione, di grazia e giustizia e dell'interno, per sapere — premesso che

il professor Lido Baschieri è titolare della cattedra di clinica medica 2^a dell'università di Pisa, dal 1^o novembre 1984;

tale clinica funziona, secondo conven-

zione, come reparto ospedaliero presso gli ospedali riuniti di Santa Chiara, struttura assistenziale pubblica;

fino ad oggi al professor Lido Baschieri è stato impedito, non solo la possibilità di seguire alcun paziente, di avere a disposizione gli indispensabili laboratori, ma perfino l'ingresso alla stanza-studio di sua pertinenza, ancora occupata dal professor Gigli, al quale egli è subentrato;

i precedenti spazi, dei quali il professor Gigli aveva la piena e assoluta disponibilità, risultano ora occupati da una fioritura di targhette di nominativi di medici e di cattedre delle più svariate discipline e ciò, in spregio della legge, della cultura, della salute pubblica, del decoro;

una stanza della clinica è occupata da un ex dipendente della clinica attualmente in pensione, che, come privato, esplica mansioni amministrative in favore dell'Istituto di fisiologia clinica del CNR, diretto dal professor Luigi Donato; un'altra stanza è occupata da due dattilografe dello stesso CNR, senza averne alcun titolo;

Ferdinando De Negri, in qualità di rappresentante degli studenti della facoltà di medicina dell'università di Pisa, con un esposto firmato da oltre cento studenti, chiede al direttore e al preside della facoltà di medicina e chirurgia, di consentire al professor Baschieri, con un congruo numero di malati, di svolgere nel modo migliore la sua attività di docente, fino ad oggi impedita;

l'incredibile e indecorosa vicenda ha origine da una pura questione di acedine personale, in quanto il professor Lido Baschieri, dopo la sua chiamata in cattedra, ha dovuto ritardare di un anno l'inizio delle sue funzioni di clinico, a causa di un ricorso — respinto alla unanimità dal Consiglio universitario nazionale per manifesta infondatezza —, presentato dal professor Luigi Donato che, guarda caso, appartiene alla stessa scuola di coloro che

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

oggi impediscono l'attività al professor Baschieri —

i motivi per i quali il rettore della università di Pisa, massima autorità universitaria, ad oggi non abbia formalizzato indicazioni e misure idonee a por fine al così squalificante stato di cose che offende, innanzi tutto, il decoro della università;

se siano a conoscenza del ministro le conclusioni a cui è giunta l'autorità giudiziaria, investita della questione, dal momento che nella vicenda potrebbero ravvisarsi i reati di interesse privato e di omissione di atti di ufficio.

(2-00641)

«MATTEOLI»,

nonché dalla seguente interrogazione: Onorato, Moschini e Bulleri, ai ministri della pubblica istruzione e della sanità, «per sapere:

per quali motivi al professor Lido Baschieri, titolare della cattedra di clinica medica 2^a dell'università di Pisa, che funziona secondo convenzione come reparto ospedaliero presso gli ospedali riuniti di Santa Chiara, è stato impedito sin dalla nomina l'esercizio effettivo delle sue funzioni didattiche e ospedaliere, essendo stato privato della disponibilità di una sua stanza e degli indispensabili laboratori, nonché della concreta possibilità di seguire responsabilmente i pazienti nelle fasi della diagnosi, della terapia e delle dimissioni dall'ospedale;

se risulta che questa incredibile situazione sia dovuta, non già a una presunta mancanza di spazi (addotta risibilmente dal Consiglio di istituto della clinica medica, ma smentita nei fatti dalla disponibilità che di spazi e di strumenti godeva il precedente primario della clinica) bensì a una questione di rivalità accademica e di acredine professionale, indegna di ogni gestione di servizi pubblici che sia minimamente rispettosa degli interessi dell'utenza;

se e per quali motivi il rettore dell'uni-

versità, che pure ha invitato il Consiglio di istituto della clinica a provvedere in merito, non è sinora riuscito a garantire una effettiva e adeguata sistemazione del professor Baschieri;

quali esiti abbia avuto l'esposto che il professor Baschieri ha presentato il 5 febbraio 1985 alla procura della Repubblica di Pisa;

quali iniziative i ministri interrogati abbiano adottato o intendano adottare per assicurare la piena funzionalità di esercizio della clinica medica 2^a, nel rispetto dei diritti-doveri del suo legittimo titolare, e per impedire che beghe interne e interessi impropri e fuorvianti ostacolino l'adeguato svolgimento dei fini sanitari e didattici che competono agli studi ospedalieri e sono così essenziali per il benessere della comunità» (3-01828).

Queste interpellanze e questa interrogazione, che riguardano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Labriola ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00636.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, interverrò in questa sede solo per pochissimi minuti, riservandomi tutto il tempo restante per la replica. Non ho, infatti, bisogno di illustrare dettagliatamente l'interpellanza, poiché essa pone questioni già chiare di per sé. Desidero solo attirare l'attenzione del rappresentante del Governo sulla necessità di far sapere, nella risposta alla mia interpellanza, se il Ministero sia stato edotto, e quindi disponga, della documentazione relativa al caso e se gli organi competenti l'abbiano trasmessa. In particolare mi riferisco alla lettera del professor Baschieri al presidente della USL 12 del 29 ottobre 1984, alla lettera del professor Baschieri al magnifico rettore dell'università di Pisa del 22 novembre 1984, al verbale della riunione del consiglio di istituto di clinica medica II dell'università di Pisa del 20 ottobre 1984, alla copia della convenzione per la disciplina dei rapporti fra l'univer-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

sità di Pisa e gli ospedali riuniti di Santa Chiara di Pisa, al verbale della seduta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Pisa del 31 gennaio 1984.

La valutazione di questa documentazione è, ad avviso dell'interpellante, indispensabile per una risposta motivata del Governo. Mi auguro che il sottosegretario voglia rassicurare l'assemblea che questa documentazione è stata ottenuta dalle autorità competenti, essendo essa disponibile presso l'università di Pisa, che è stata considerata dall'amministrazione e, che quindi fa parte dei presupposti della risposta che fra breve ascolteremo.

PRESIDENTE. L'onorevole Matteoli ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00641.

ALTERO MATTEOLI. Rinunzio allo svolgimento, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere alle interpellanze e alla interrogazione di cui è stata data lettura.

FABIO MARAVALLE, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. In ordine alla posizione del professor Baschieri, nell'ambito della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Pisa, il Ministero — che recentemente ha invitato l'ateneo a definire in modo adeguato la questione — non può, al momento, che fare riferimento agli elementi al riguardo acquisiti per il tramite delle competenti autorità accademiche.

Risulta, in effetti, che il professor Baschieri, già ordinario di patologia speciale medica e metodologica clinica presso la suindicata facoltà, fu chiamato a ricoprire la cattedra di clinica medica generale e terapia medica II della stessa facoltà, a partire dal 1° novembre 1984.

All'istituto in questione afferiscono sei professori ordinari, un professore fuori ruolo, quindici professori associati (dei

quali quattro già in servizio con tale qualifica e undici già chiamati dalla facoltà) e undici ricercatori.

La direzione dell'istituto è stata affidata per il triennio 1983-1986 al professor Costantino Giusti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 88, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; al professor Giovanni Gigli, attualmente fuori ruolo, è affidata la direzione della scuola di specializzazione in medicina interna. Nei confronti dell'istituto medesimo è tuttora vigente la convenzione stipulata il 25 novembre 1974, «per la disciplina dei rapporti fra l'università degli studi di Pisa e gli ospedali riuniti di Santa Chiara di Pisa».

In relazione alla obiettiva, grave insufficienza dei locali a disposizione dell'istituto, il rettore ha fatto presente di essersi personalmente adoperato, fin dal mese di ottobre 1984, rivolgendo ripetutamente ai docenti interessati ed allo stesso professor Baschieri pressanti inviti affinché pervenissero a ragionevoli ed eque soluzioni che, tenendo conto delle disposizioni vigenti, rendessero possibile un efficiente funzionamento della struttura, nel pieno rispetto dei doveri e dei diritti dei singoli docenti.

Constatata, comunque, l'impossibilità di raggiungere, attraverso i tentativi come sopra compiuti, una soddisfacente soluzione, in data 7 gennaio 1985 lo stesso rettore inviò al direttore dell'istituto una lettera, precisando che, nonostante la precarietà in cui l'istituto medesimo era costretto ad operare, il professor Lido Baschieri doveva essere messo nelle condizioni di svolgere i propri compiti istituzionali.

A tali precisazioni il predetto direttore rispondeva in data 26 gennaio 1985 formulando alcune proposte, tra le quali quella di affidare al professor Baschieri la responsabilità dell'ambulatorio di medicina interna e la stanza delle emergenze cliniche.

Dette proposte, tuttavia, non furono accettate dal docente in parola al quale, nel frattempo, il rettore aveva rivolto, nel

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

corso di un lungo colloquio, l'invito a prendere nuovamente contatto con i colleghi della clinica. In merito a questo nuovo invito, l'interessato ebbe a comunicare, con lettera del 12 febbraio scorso, la sua insoddisfazione e la conseguente decisione di adire le vie giudiziarie.

Successivamente l'amministrazione dell'ateneo è venuta a conoscenza che il professor Baschieri era ricorso al pretore del lavoro nei confronti di quattro professori ordinari, appartenenti all'istituto di cui trattasi. Dopo una prima udienza, nella quale il pretore aveva invitato le parti a trovare una ragionevole via di accordo secondo ipotesi da lui stesso formulate, la causa è stata sospesa lo scorso 6 maggio, essendo stata accolta l'istanza di regolamento di giurisdizione diretta alla suprema Corte di cassazione a sezioni riunite, presentata dall'avvocato patrocinatore dei quattro succitati professori.

Si fa infine presente che il Ministero, nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, ha invitato il rettore, con nota n. 696 del 6 maggio 1985, a compiere ogni accertamento in merito all'eventuale mancata assegnazione delle strutture didattiche necessarie al professor Baschieri ed a provvedere urgentemente, in caso affermativo, a che al predetto docente siano assicurate tutte le dotazioni atte a consentirgli l'espletamento dei compiti di istituto, propri di un professore ordinario di clinica medica.

PRESIDENTE. L'onorevole Labriola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la sua interpellanza n. 2-00636.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero anzitutto ringraziare l'onorevole sottosegretario per aver sollecitamente accolto l'invito a rispondere all'interpellanza, nonché per il modo garbato con il quale fa trasparire la preoccupata valutazione del Ministero sulla situazione che si è creata in ordine alla cattedra di clinica medica II della facoltà di medicina dell'università di Pisa.

Il sottosegretario, tuttavia, potrà facil-

mente comprendere le ragioni per le quali debbo dichiararmi assolutamente insoddisfatto. La situazione, infatti, è molto grave, sia sotto il profilo della libertà didattica dell'università, sia sotto quello del rispetto della convenzione tra la cattedra di clinica medica II e gli ospedali riuniti Santa Chiara. Si verifica così un doppio danno: un danno per l'amministrazione perché la limitazione arbitraria dell'autonomia didattica e della libertà di insegnamento da parte del professor Baschieri si riflette negativamente su tutta la facoltà, a discapito anche degli studenti; un danno per l'assistenza sanitaria nella unità sanitaria locale 12 di Pisa e per il riflesso positivo che, nell'attività di ricerca e di insegnamento, deriva dallo stato delle convenzioni esistenti in materia, a causa del mancato espletamento, arbitrariamente imposto, da parte del professor Baschieri delle sue funzioni di carattere terapeutico, previste obbligatoriamente dalla convenzione.

Sappiamo tutti che le convenzioni hanno il doppio fine di approfondire ed arricchire la didattica e la ricerca sotto il profilo universitario e di migliorare e qualificare l'assistenza sanitaria sotto il profilo della funzione sociale della unità sanitaria locale.

Che i dati in possesso dell'interpellante, che sono obiettivi, stiamo a dimostrare la gravità e la illiceità della situazione in atto, mi sembra abbastanza evidente. E debbo dire che sono sorpreso del tono imbarazzato con il quale le autorità competenti, in luogo di procedere agli atti necessari per ripristinare la situazione di legalità, per il momento, da quel che si può comprendere dalla prudente esposizione del sottosegretario, si limitano a deplorarla. Ma noi, è giusto sottolinearlo, siamo in presenza di organi che hanno responsabilità giuridiche, onorevole sottosegretario, sia per quanto riguarda le autorità accademiche, sia per quanto concerne le autorità ministeriali. Non credo che il Ministero possa fermarsi all'invio di solleciti o di auspici. Ritengo che sia arrivato il momento di porre in essere un'attività di vigilanza, con atti propri di

tale funzione, e quindi con l'invio di un ispettore che abbia poteri sostitutivi di eventuali inerzie che si dovessero registrare da parte delle autorità accademiche.

Per quanto riguarda poi il fatto che un docente, per far riconoscere il suo buon diritto, sia costretto a rivolgersi al giudice competente in materia di controversie del lavoro, è di per sé un fatto molto grave. Abbiamo un docente, ripeto, che è costretto a ricorrere ad autorità esterne alla funzione amministrativa per ottenere ciò che l'autorità di governo, cioè il Ministero, e le autorità accademiche superiori avrebbero dovuto assicurargli fin dall'inizio.

La descrizione dei fatti, onorevole sottosegretario, è evidentemente falsificata, perché la insufficienza dei locali, così come descritta dai dati in possesso del Ministero, è una insufficienza che non riguarda il caso della clinica medica II, ma una situazione complessiva dell'istituto, al quale viene accollata una convenzione che evidentemente supera le disponibilità strumentali dell'istituto stesso.

Ma il punto sul quale avevo richiamato in anticipo l'attenzione del sottosegretario (si vede, vanamente...) concerne il fatto che il predecessore del professor Baschieri aveva strumenti e mezzi, in questo quadro di insufficienza, che sono stati sottratti alla disponibilità di quella cattedra nel momento in cui la stessa è stata ricoperta da un titolare non desiderato, non gradito dagli altri titolari. Quindi, siamo alla perpetuazione di quella situazione di baronia, nella facoltà di medicina, che sempre abbiamo lamentato; situazione che questa volta, però, travalica i limiti della compatibilità della legge per andare grossolanamente, rozzamente, nel campo dell'illecito.

Conclusione. Prendo atto, perché lo desumo dalla risposta carente del sottosegretario su tale punto, che il Ministero non è stato dotato di tutta la documentazione necessaria a rispondere all'interpellanza. Siccome, come il sottosegretario sa bene, l'interpellanza è espressione della funzione parlamentare, che si traduce

per il Governo in un obbligo e per i referenti amministrativi del Governo in un dovere d'ufficio debbo dire, in una seduta della Camera che è pubblica, e svolgendo una funzione pubblica (dunque, con le conseguenze del caso), che dalla risposta del sottosegretario, sul punto della documentazione sul quale avevo attirato l'attenzione dello stesso, allo stato debbo presumere che siano stati occultati documenti necessari per una esatta visione delle cose da parte del Governo. Sappiamo quale sia la prassi quando si deve istruire una risposta ad una interpellanza: l'autorità ministeriale si rivolge al suo referente amministrativo per ottenere la documentazione e formarsi una opinione sulla base della quale rispondere all'interpellante.

Le ho elencato, senatore Maravalle, i documenti dei quali chiedo se ella fosse in grado di dare atto del possesso da parte del Ministero. Lei non ha risposto su tale punto. Siccome è una persona garbata e cortese, debbo ritenere che tale silenzio ammetta la mancanza della documentazione. Dunque, siamo in presenza di un'azione omissiva nei confronti del Ministero, per quanto attiene alla documentazione necessaria per la esatta cognizione dei fatti, delle circostanze, dei presupposti, degli elementi che illustrano la situazione.

La seconda considerazione che intendo svolgere, prima di concludere, è che ci troviamo già in una condizione in cui, senatore Maravalle, è in imbarazzo (per ora, solo in imbarazzo) il Governo: il Parlamento è in condizione di censurare tale situazione. Ma da domani sorgono anche responsabilità del Governo. C'è un versante che riguarda il giudice del lavoro, e addirittura il regolamento di giurisdizione della Corte di cassazione (è una manovra emulativa da avvocati: mi meraviglio, anzi, che non abbiano pensato di sollevare una questione di legittimità costituzionale, perché si sarebbe trattato di una manovra emulativa a più lungo raggio temporale). Siamo in presenza di una violazione di legge: il giudice, temo anche quello penale, valuterà quali conse-

guenze ricavare da tale situazione. Si pongono infatti fattispecie del tipo dell'omissione di atti di ufficio, dell'uso arbitrario di poteri amministrativi, ed altri ancora. Ma c'è anche un versante che riguarda la responsabilità amministrativa, fino ad ora limitato a Pisa, ma che da ora in poi si estende al Ministero. Io mi auguro che il Ministero l'allontani rapidamente da sé, non con gli auspici, gli ordini del giorno ed i voti, ma con gli atti! Senatore Maravalle, voi avete poteri la cui disattivazione comporta una responsabilità che non è politica, ma è giuridica: è una responsabilità amministrativa. Ciò provoca notevole imbarazzo per i titolari di questi poteri: non attivarli significa incorrere in responsabilità molto gravi. Sono sicuro, comunque vigileremo al riguardo, che da domani il Ministero si metterà in regola, per quanto lo riguarda, con atti ed interventi, nell'ambito dei suoi doveri d'ufficio.

PRESIDENTE. L'onorevole Matteoli, ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00641.

ALTERO MATTEOLI. Dobbiamo esprimere, senatore Maravalle, la nostra più completa insoddisfazione per la risposta che ci ha fornito. Lei è stato evasivo: ci consenta di rilevarlo. Quel che accade al professor Lido Baschieri, titolare della cattedra di clinica medica II dell'università di Pisa, è incredibile. Non mi dilungherò, allora, in dotte ma fuorvianti disquisizioni giuridiche. Chiedo solo al ministro, suo tramite, signor sottosegretario, come sia possibile che in Italia ad un clinico medico, titolare di cattedra, possono essere negati l'ufficio, l'ambulatorio, i laboratori, i letti e quant'altro di sua competenza: persino la stanza-studio di sua pertinenza risulta occupata dal predecessore! Tutto ciò avviene in un'università prestigiosa come quella di Pisa; ed avviene solo perché la pavidità di un rettore, che intende galleggiare ad ogni costo, lo induce a non rispettare né il deliberato della facoltà, né l'accordo con

l'ospedale, né, quel che è più grave, il diritto!

Quello che abbiamo sotto gli occhi è paradossale. Persino il rappresentante degli studenti, Ferdinando De Negri, è stato costretto a presentare un esposto, firmato da oltre cento studenti, al direttore ed al preside della facoltà di medicina e chirurgia, per sollecitare che sia consentito al professor Baschieri di svolgere nel modo migliore la sua attività di docente. Soltanto una risposta, da parte del Governo, avrebbe potuto essere da noi ritenuta soddisfacente: quella secondo cui, visti gli atti, si fosse denunciato il rettore dell'università di Pisa all'autorità giudiziaria, per i provvedimenti del caso!

Ma c'è qualcosa di peggio: possiamo infatti constatare che tutta la vicenda ha origine da un'incontrollata acredine personale. Il professor Baschieri, infatti, dopo la chiamata in cattedra, ha dovuto ritardare di un anno l'inizio dello svolgimento delle sue funzioni di clinico a causa di un ricorso, respinto poi dal consiglio nazionale universitario all'unanimità per manifesta infondatezza. Il ricorso era stato presentato, guarda caso, dal professor Luigi Donato, che appartiene alla stessa scuola di coloro che oggi impediscono l'attività del professor Baschieri. Visto che il rettore non è in grado di tutelare il prestigio ed il decoro dell'università di Pisa, dovrebbe essere evidentemente il Ministero della pubblica istruzione ad assumersi tale compito.

Lo stesso Ministero, inoltre, deve fornire una risposta ad un altro documento del sindacato ispettivo parlamentare relativo ad una vicenda di ordine morale in cui il professore Luigi Donato, che ha presentato ricorso contro il professor Baschieri, è chiamato a rispondere di comportamenti non certo corretti in seno all'università di Pisa. La scorrettezza risulta evidente solo che si pensi che questa persona, presidente della Tecnico Biochimica, una azienda a partecipazione statale, intrattiene rapporti commerciali con l'università di Pisa ed il CNR, di cui è dipendente.

Si tratta di fatti di gravissima entità, ma per il rettore dell'università di Pisa tutto va bene, dal momento che non ha formalizzato indicazioni idonee a por fine all'inqualificabile sopruso messo in atto contro il professor Baschieri. Tutto ciò dimostra anche la tempra morale dei protagonisti di questa vicenda, che oltre tutto offende la severità degli studi.

Il professor Baschieri, com'è noto, ha presentato un esposto alla procura della Repubblica chiedendo in fin dei conti che sia garantito il suo diritto all'insegnamento; diritto che egli non può esercitare liberamente e con completezza dal momento che il consiglio di istituto della seconda clinica medica, di cui è cattedratico, gli ha di fatto negato l'uso dei locali e delle attrezzature scientifiche, non consentendogli, dunque, le esercitazioni pratiche che sono indispensabili al completamento del corso di clinica medica, che egli svolge per un numero elevato di laureandi.

Il professor Baschieri non è tutelato dal rettore, mentre l'autorità giudiziaria, come al solito, è lenta. In questo quadro oggi rileviamo, per il suo tramite, senatore Maravalle, che il Ministero della pubblica istruzione è sostanzialmente evasivo, nonostante la preoccupazione e l'imbarazzo che traspare dalla risposta che abbiamo ascoltato. Di qui la nostra più completa insoddisfazione ed il nostro fermo invito al Ministero perché ponga fine all'inqualificabile vicenda denunciata.

In conclusione, vorremmo un po' più di coraggio e non solo risposte preoccupate ed imbarazzate. La situazione denunciata si è protratta troppo a lungo ed oggi deve essere rimossa.

PRESIDENTE. L'onorevole Onorato ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per l'interrogazione n. 3-01828.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, senatore Maravalle, mi si consenta di iniziare dicendo che al peggio non c'è mai fine. Eravamo abituati da tempo alle beghe di potere ed alle malefatte delle

baronie universitarie, ma a vicende come quella qui ricordata, mi si passi l'espressione, non abbiamo ancora fatto il callo. Siamo abituati da tempo alle risposte burocratiche del Governo, ma non riusciamo ancora ad accettare che con risposte piattamente burocratiche come quella oggi ascoltata si possano di fatto avallare le sopraffazioni baronali nelle università e nell'ambito della sanità del nostro paese.

Da questa considerazione deriva la sostanza della mia insoddisfazione, che è profonda perché quanto denunciato dimostra l'incapacità dell'apparato pubblico universitario e governativo di contrastare le sopraffazioni baronali.

Il professor Baschieri è stato chiamato a ricoprire come primario la cattedra di clinica medica II nel novembre 1984, ma da tale data non può esercitare né le funzioni didattiche né quelle sanitarie. Non le sue funzioni didattiche perché giustamente il professor Baschieri esercitava la sua didattica universitaria presso il letto dei malati; non si può esercitare didattica di clinica medica soltanto a tavolino. In secondo luogo non può esercitare le sue funzioni sanitarie perché non può, non avendo i letti a disposizione, ottemperare all'obbligo previsto dalla convenzione stipulata con gli ospedali riuniti di Pisa.

A questa situazione la risposta del Governo non apporta nessun barlume di soluzione. Non so in quale modo, già lo ricordava il collega Labriola, il Governo si sia informato del problema, se abbia inviato ispettori, oppure trasmesso una semplice letterina burocratica. Ma indubbiamente il Governo non risponde ad una domanda che la mia interrogazione aveva posto, cioè se per caso risulta che l'ostacolo all'attività didattica e sanitaria del professor Baschieri dipenda non dalla mancanza di spazi, che non esiste, ma dalle rivalità accademiche e da beghe interne. Su questo punto il Ministero e per esso il senatore Maravalle non risponde nulla.

Inoltre il rappresentante del Governo, nella sua risposta, ci informa che sono state avanzate proposte da parte del diret-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

tore della clinica medica II, professor Gigli. Francamente non sono molto adentro all'ordinamento universitario-ospedaliero, ma in questo caso ci troviamo di fronte ad un professore ordinario nominato primario della clinica medica II. È vero che si tratta di un istituto pluricattedra, dove ci sono altri ordinari, associati, eccetera, però si tratta dal primario della clinica medica II, di cui è direttore amministrativo il professor Gigli. Mi domando se si possa proporre ad un primario di una clinica medica di andare semplicemente a dirigere un ambulatorio. Questa, se non sbaglio, è una delle proposte che sono state avanzate al professor Baschieri e sembra che il ministro la voglia avallare. Ritengo che per ottenere una soluzione del problema, anche in via amichevole, si debbano restituire al primario della clinica medica i suoi posti letto è l'agibilità didattica e medica della clinica.

Ci troviamo di fronte ad una deviazione dei fini didattici e sanitari delle nostre strutture ospedaliere universitarie e noi non possiamo tollerare che il Governo, con una risposta così piattamente burocratica, avalli dette deviazioni istituzionali delle nostre strutture ospedaliere universitarie a favore di beghe baronali e accademiche.

PRESIDENTE. Passiamo alla seguente interpellanza:

«I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro della pubblica istruzione, per sapere — premesso che molto scalpore ha suscitato l'esito del concorso per professore universitario associato del raggruppamento 59 «Storia del cristianesimo», che ha visto bocciati, su 13 concorrenti, ben dieci candidati fra i quali il direttore dell'*Osservatore romano* professor Mario Agnes —:

se, prima che vengano effettuate le chiamate dei tre fortunati vincitori, non intenda far luce sulla strana commissione d'esame composta, a quanto pare, da un massone appartenente alla loggia «Stella d'Italia» (il barnabita professor Achille

Erba), dal cappuccino padre Stanislao da Campagnola al secolo Umberto Santochiara e dall'anti-vaticanista professor Francesco Maria Parente;

se ritenga che sia seria una commissione d'esame composta da docenti che ignorano la lingua greca e che dovrebbero giudicare lavori scientifici su scrittori tardo-greci e bizantini;

se ritenga, infine, che nella tabella di valutazione dei titoli scientifici e didattici, vada inserita, con opportuna collocazione, la voce «lettere anonime».

(2-00613)

«POLI BORTONE, RALLO, ALOI, TREMAGLIA, TASSI».

L'onorevole Poli Bortone ha facoltà di svolgerla.

ADRIANA POLI BORTONE. Mi riservo di intervenire in sede di replica. signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

FABIO MARAVALLE, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, posso assicurare gli interroganti che prenderò ogni iniziativa personale e di istituto affinché la situazione della clinica medica II e in particolare del professor Baschieri venga nel minor tempo possibile risolta in senso favorevole.

In ordine alla questione sollevata dall'interpellanza dell'onorevole Poli Bortone ritengo opportuno premettere che la nomina della Commissione preposta alla seconda tornata dei giudizi di idoneità per il raggruppamento n. 59 è avvenuta nel sostanziale rispetto delle garanzie previste dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 che, ai fini di cui trattasi, prescrive come è noto il ricorso al sistema misto costituito dal sorteggio ed elezione. Non

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

pare pertanto che sulla composizione della commissione in parola possano nutrirsi dubbi e perplessità, considerato anche il tenore di talune decisioni giurisdizionali, come quella del TAR del Lazio n. 474 del 17 maggio 1978, il quale ha ritenuto di per sé non illegittima la contemporanea presenza in seno ad una commissione giudicatrice per concorso a cattedre universitarie di docenti ordinari e straordinari, ove non risultino dimostrate eventuali condizioni di suddistanza psicologica di questi ultimi rispetto ai primi. Nel caso in esame, non essendo emersi altri impedimenti di alcun genere, eventuali analisi su presunti favoritismi o su atteggiamenti preconcepi di singoli commissari esulano dalla competenza dell'amministrazione scolastica, ed investono settori di indagine di pertinenza specifica degli organi di giurisdizione ordinaria.

Nell'intento, comunque, di consentire a detti organi ogni possibile accertamento, il ministro ha prontamente aderito ad una richiesta della procura di Roma, esibendo alla stessa tutti gli atti concorsuali.

Non è stato invece possibile aderire alle richieste di tre candidati, intese ad ottenere la riacquiescenza di commissari, in quanto le relative istanze sono state presentate tardivamente, ossia successivamente all'emissione del decreto ministeriale con il quale sono stati approvati — previo parere del consiglio universitario nazionale — gli atti predisposti dalla commissione. Tale impossibilità è stata debitamente comunicata ai tre candidati interessati.

Per completezza di informazione, si aggiunge che la Corte dei conti, in sede di registrazione del citato decreto di approvazione, ha formulato rilievi circa una presunta incongruenza dei giudizi espressi dalla commissione nei riguardi di alcuni candidati, restituendo gli atti al Ministero della pubblica istruzione. Tale circostanza è già stata portata a conoscenza della competente commissione, la quale dovrà ora procedere ad un riesame degli atti medesimi.

A prescindere, comunque, da quelle che potranno essere le risultanze del predetto esame, non si può che confermare quanto già fatto presente alla onorevole interpellante in sede di svolgimento della precedente interrogazione a risposta in Commissione n. 5-01388, nel senso che gli adempimenti amministrativi sinora espletati non precludono il soddisfacimento delle ragioni giuridiche di quei ricorrenti che dovessero ottenere il riconoscimento delle loro istanze.

PRESIDENTE. L'onorevole Poli Bortone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor Presidente, io credevo che il sottosegretario Maravalle sarebbe stato oggi più completo nella sua risposta di quanto fu a suo tempo il sottosegretario Amalfitano quando proposi lo stesso problema in un'interrogazione a risposta in Commissione. Ma, evidentemente, si persiste nel voler sostenere certe tesi, che sono insostenibili; e soprattutto nel rifiuto di assumersi delle precise responsabilità, che non investono soltanto un caso specifico, ma partendo da questo dovrebbero riguardare, a mio avviso, tutto il modo in cui si procede a certi strani concorsi per docenti associati, che sono di fatto inficiati da elementi completamente estranei a quella che dovrebbe essere una valutazione seria nell'ambito di un concorso che voglia avere il crisma della correttezza.

A questo punto, allora, dal momento che ho a mia disposizione un po' di tempo per rispondere al sottosegretario Maravalle, credo sia il caso di riprendere il discorso fin dall'inizio, per evidenziare alcuni fatti che non possono ancora una volta passare sotto silenzio.

Con decreto ministeriale del 26 aprile 1983 venne indetta la seconda tornata dei giudizi di idoneità per professori di ruolo della fascia degli associati. Per il raggruppamento 59, «Storia del cristianesimo», comprendente 21 materie, veniva nominata questa commissione: professor Umberto Santachiara, frate cappuccino co-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

nosciuto con il nome di padre Stanislao da Campagnola, ordinario di storia della Chiesa, eletto con tre voti di preferenza; professor Achille Erba, barnabita, straordinario di storia della Chiesa nella facoltà di scienze politiche dell'università di Torino, eletto anch'egli con tre soli voti di preferenza; professor Fausto Maria Parente, straordinario di storia del cristianesimo nella seconda università di Roma, a Tor Vergata, eletto con cinque voti di preferenza.

Durante i lavori della commissione, i due commissari — che, per comodità di linguaggio, definiremo «religiosi» — manifestarono chiaramente dinanzi a testimoni molto qualificati (che si sono dichiarati disponibili a testimoniare anche attraverso atti ufficiali) la propria avversione verso il candidato dottor Mario Agnes, direttore de *L'osservatore romano*, fratello del direttore generale della RAI, docente incaricato da quindici anni presso l'università di Cassino. Dichiararono anche di voler compiere una strage, ovviamente tra virgolette, per giustificare la bocciatura del dottor Agnes. La strage fu compiuta tant'è che, su quattordici concorrenti, uno ebbe il buon senso di ritirarsi subito, mentre gli altri tredici andarono avanti ritenendo che potesse prevalere un minimo di giustizia; evidentemente sbagliavano perché dieci su tredici subirono la stessa sorte alla quale il dottor Agnes era stato destinato.

Tralascio alcuni elementi che potrebbero essere definiti folcloristici, purtroppo però sempre presenti in questi concorsi per associato, dal momento che io stessa ne sono stata vittima nella prima tornata del concorso da me sostenuto. Provocatoriamente, nella interpellanza ho chiesto se tra i titoli dovessero essere annoverate anche le lettere anonime, che pare siano l'unico elemento di valutazione per determinati soggetti che assurgono alla dignità di docenti, di commissari, soprattutto in questo tipo di concorso.

Forse vale la pena di esaminare non tanto la qualità, ma il tipo di candidati, poi promossi, a nostro avviso non proprio

al di là di ogni sospetto. Il primo di questi è Cesare Alzati, ricercatore ed incaricato soltanto a partire dall'anno accademico 1979-1980 presso l'università di Pisa, parente — di conseguenza segnalatissimo — del professor Luigi Prodocimi, ordinario dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, commissario d'esame del concorso a cattedra nel momento in cui risultarono vincitori quei professori Erba e Parente che facevano parte della commissione per il raggruppamento 59, a tutt'oggi professori straordinari ed in quanto tali soggetti anch'essi ad un giudizio di idoneità per inquadramento nella fascia dei professori ordinari. Il professor Prodocimi, che fa parte di Comunione e Liberazione come l'Alzati, uno dei tre fortunati vincitori della «lotteria» del raggruppamento 59, ha pubblicato il suo lavoro con la Jaka Book, editrice di Comunione e Liberazione. In maniera ufficiosa, ripromettendosi di farlo anche ufficialmente, ha comunicato che lascerà la sua cattedra presso l'Università cattolica proprio per cederla al professor Alzati.

La seconda vincitrice del concorso è Liliana Billanovich Vitale, ricercatrice, incaricata anch'essa, soltanto dal 1979, presso l'università di Padova, proveniente dalla scuola media, nipote del professor Giuseppe Billanovich, ordinario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e figlia di Guido Billanovich, direttore della casa editrice Antenore che, fino a qualche anno fa, pubblicava la collana di studi Italia Sacra, poi ceduta alla casa editrice Herder, con la quale il professor Erba ha pubblicato proprio quel lavoro in virtù del quale è risultato vincitore del concorso a cattedra.

Il terzo vincitore del concorso è Elio Peretto, un monaco marianista, che insegna storia medievale, cioè una materia che peraltro non rientra nelle 21 materie del raggruppamento 59, e che non è in possesso di una laurea statale, ma soltanto di una laurea in teologia e di un'altra in scienze bibliche. Egli insegna storia medievale presso l'istituto universitario pareggiato di magistero Maria Santissima Assunta di Roma soltanto dal

1980, ed è un noto amico del professor Santachiara.

L'altra cosa da rilevare è che il direttore dell'istituto universitario pareggiato di magistero Maria Santissima Assunta è il professor Giorgio Petrocchi, attuale vicepresidente del Consiglio nazionale universitario, il quale, in quanto direttore dell'Istituto Maria Santissima Assunta, aveva firmato tutti i certificati in virtù dei quali il professor Peretto poteva partecipare al concorso per associati. In quanto poi vicepresidente del Consiglio nazionale universitario, potrebbe — uso il condizionale perché si tratta di un'ipotesi, ma abbastanza attendibile, credo — avere influito per fare approvare gli atti di questo strano concorso che era stato rimandato al Consiglio nazionale universitario.

Durante i solleciti lavori — si fa per dire; e adesso le dirò perché — della commissione per il raggruppamento 54, i due commissari, che abbiamo definito per nostra comodità «religiosi», hanno dichiarato apertamente di non conoscere la lingua greca, per cui si rimettevano al solo giudizio del professor Parente.

Che non conoscessero la lingua greca, signor sottosegretario, mi sembra molto importante, dal momento che i lavori che dovevano essere esaminati per buona parte riportavano testi in lingua greca, che dovrebbero essere conosciuti, se è vero che ai nostri giovani andiamo ad insegnare la lingua latina e quella greca sostenendo che le lingue originarie servono per accedere al testo; e non credo che dobbiamo rimettere in discussione questo principio soltanto per venire incontro a chi ritiene di formare le commissioni in un certo modo.

Inoltre, gli stessi docenti della commissione hanno affermato di aver fatto esaminare le opere a professori estranei alla commissione stessa. I tre commissari già prima dell'espletamento dei lavori avevano fatto conoscere i nomi dei tre prescelti idonei. Nonostante gli esposti presentati tempestivamente al ministro della pubblica istruzione, prima che terminassero i lavori della commissione, ed al Consiglio nazionale universitario, quest'ul-

timo — con leggerezza, direi, e forse non senza prevenzione — approvò gli atti definendoli regolari. E, considerata la presenza del professor Petrocchi, probabilmente non poteva fare diversamente.

Contrariamente all'operato del Consiglio nazionale universitario, la magistratura amministrativa non ha approvato gli atti della commissione giudicatrice del raggruppamento 59, restituendoli con gravi rilievi al Ministero della pubblica istruzione con elenco 14 febbraio 1985, n. 11.

I candidati dichiarati non idonei, con esposti, denunce e querele, si sono rivolti alle varie procure della Repubblica d'Italia, che doverosamente hanno aperto delle inchieste, e tramite i nuclei di polizia giudiziaria, hanno già provveduto agli interrogatori preliminari dei tre commissari, dei candidati e dei diversi testimoni che sono via via intervenuti in questa oscura vicenda, tra i quali anche alcuni professori ordinari.

I candidati non idonei, assistiti dai loro avvocati, hanno inviato — sempre con una utopistica fiducia nel Ministero della pubblica istruzione — al ministro, per il tramite degli ufficiali giudiziari, delle istanze di ricusazione della commissione, che non sono tre, ma cinque.

Inoltre, poiché il Ministero, in aperta e palese violazione di qualunque norma regolamentare, ha comunicato telegraficamente soltanto ai tre fortunati idonei l'esito del giudizio, i candidati non idonei contro tale provvedimento — che a noi pare manifestamente illegittimo — sono stati costretti a diffidare il Ministero, nonché i rettori ed i presidi delle università di Pisa, di Padova e dell'istituto universitario di magistero Maria Santissima Assunta di Roma, dall'effettuare la chiamata dei vincitori, considerate le gravi irregolarità compiute, la mancata registrazione da parte della Corte dei conti a seguito dei ricorsi, nonché i procedimenti penali che sono tuttora in corso. Ma il ministro non ha accolto né le ricusazioni né le diffide e anzi ha riconvocato la commissione per riesaminare gli atti alla luce dei rilievi della Corte dei conti. Ma la commissione,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

riesaminati gli atti, non ha risposto a tutti i quesiti posti dalla Corte dei conti e i candidati hanno proposto un nuovo esposto, sempre alla Corte dei conti.

Il procuratore della Repubblica di Perugia ha inviato gli esposti di alcuni candidati, nonché una querela verso il commissario Santachiara, al sostituto procuratore della Repubblica di Roma, il quale ha aperto un fascicolo (n. 12333) ed ha iniziato le indagini preliminari, tant'è che sono già stati ascoltati dai carabinieri sia i commissari che i candidati ed i testimoni.

Questa vicenda, apparsa sulla stampa, non è certo chiara e non ha avuto ulteriori chiarimenti a seguito delle nostre interrogazioni e delle nostre sollecitazioni: il Ministero ha continuato a fare il sordo completo!

Dicevo in precedenza dei lavori della commissione, che sono un altro elemento da tenere presente se si vuole avere un'idea della presunta serietà di certi lavori.

Onorevole sottosegretario, a me sembra veramente impossibile che questa commissione sia riuscita in tre sole sedute (il 17 luglio, il 14 settembre e l'11 ottobre 1984) ad esaminare collegialmente (così come previsto dalla legge) e sempre all'unanimità, trovandosi sempre in perfetto accordo su tutto e su tutti, niente meno che 131 opere presentate dai tredici candidati; 131 opere costituite da 9 volumi (di almeno 300 pagine l'uno), 23 saggi, 10 monografie, 20 articoli, 6 elaborati e 40 pubblicazioni, per lo più di storia del cristianesimo, del candidato Peretto, come dice la stessa commissione nella sua relazione finale.

È anche vero che la commissione, così come è scritto a pagina 4 della sua relazione finale, ha ripreso la discussione collegiale sui candidati e non invece sui titoli, formulando al termine i giudizi per ciascun candidato e trovando anche il tempo di trascrivere (sempre in quelle stesse dieci ore di cui alle tre sedute) a macchina 22 cartelle.

Questa commissione ha adottato i criteri dei concorsi a cattedra, senza tenere

assolutamente conto del dettato della legge, ribadito pure con circolare del Ministero della pubblica istruzione del 12 giugno 1984 (protocollo n. 1762), nella quale si disponeva unicamente l'accertamento dei titoli didattici e scientifici e delle funzioni svolte. L'adozione di questo tipo di valutazione era stato sottolineato per la seconda tornata dei giudizi di idoneità proprio perché nella prima non si era tenuto conto dei titoli didattici ma quasi esclusivamente di quelli scientifici, anche perché una valutazione di questi ultimi consente facili evasioni e divagazioni da parte di chi vuole formulare determinati giudizi più o meno pilotati in un certo modo.

Ora, onorevole sottosegretario, io le anticipo una cosa che sarà oggetto di ulteriori discussioni nei prossimi giorni, affinché tutte le posizioni siano chiare e si eviti fin d'ora che qualcuno pensi di poterne uscire per il rotto della cuffia.

Tutto quanto è accaduto è evidente conseguenza di una evidente posizione preconcetta assunta nei riguardi del direttore de *L'Osservatore romano*, dottor Agnes, il quale (non si sa per quale motivo in Italia accadano certe cose), non dico per il fatto di essere direttore de *L'Osservatore romano* — fatto che potrebbe anche non essere considerato un titolo di merito —, ma per il solo fatto di essere stato dichiarato per 15 anni dal Consiglio di facoltà all'unanimità idoneo ad insegnare nell'università di Cassino. Direi che è quanto meno strano che un docente, che per 15 anni ha insegnato una materia, non riesca, poi, in sede di seconda tornata di giudizi di idoneità, a risultare idoneo all'insegnamento di questa stessa materia, quando per 15 anni il consiglio di facoltà all'unanimità tale idoneità gli aveva attribuito.

Fatti italiani, mi dirà lei, onorevole sottosegretario. Ebbene, io non so cosa dirle di più e non vorrei che, a questo punto, uno strano emendamento, venuto fuori in sede di Commissione pubblica istruzione del Senato — emendamento di cui lei certamente sarà al corrente —, concernente il disegno di legge n. 2618 (provvedimento

che sconvolge l'assetto della docenza universitaria), dovesse far rientrare tra le situazioni previste dal disegno di legge stesso quella dei docenti che, incaricati e stabilizzati a suo tempo, non abbiano superato una seconda volta il giudizio di idoneità. Non vorrei che tali docenti finissero stranamente per ritrovarsi inseriti nell'università che li ha accettati una prima volta, avendoli dichiarati idonei ad insegnare presso l'ateneo di Cassino, li ha respinti in una seconda occasione, nella prima tornata dei giudizi di idoneità, e li ha respinti per una terza volta, nella seconda tornata dei giudizi di idoneità.

Ciò, inoltre, comporterebbe l'eliminazione di tecnici laureati o di altri docenti, i quali, allo stesso titolo e probabilmente con gli stessi diritti, possono rivendicare un posto nelle università italiane.

Ho voluto anticiparle fin d'ora tale problema, perché esso sarà oggetto di battaglia da parte del mio partito in sede di Commissione pubblica istruzione.

Ritengo che, se da parte delle categorie interessate venisse esclusivamente rivendicata la certezza del diritto, cose del genere non accadrebbero.

Non so cosa intenda fare il ministro. Probabilmente egli, così come è sordo rispetto a tante richieste da noi avanzate, continuerà ad essere sordo anche in questa occasione. Dico, però, che commissioni che, a voler essere benevoli, si possono definire incompetenti, compiacenti e vendicative, non dovrebbe trovare posto nelle università italiane.

PRESIDENTE. Passiamo all'interrogazione dell'onorevole Labriola, al ministro della pubblica istruzione, «per conoscere, quali interventi intenda espletare in ordine agli atti del giudizio di idoneità a professore associato, raggruppamento numero 122 (clinica oculistica);

lo stato dell'*iter* di tale giudizio, sia in rapporto ai rilievi mossi dal Consiglio nazionale universitario, sia per ciò che concerne gli eventuali riesami ed i successivi rilievi ed in particolare per sapere quali argomenti siano stati addotti per giustifi-

care il rifiuto di idoneità opposto all'aspirante professor Domenico Andreani, incaricato presso la clinica oculistica e successivamente la clinica neurologica da 34 anni, assistente ordinario da oltre 20 anni, in possesso di due libere docenze, di un giudizio di maturità a cattedra in clinica oculistica, con numerosi incarichi di insegnamento, tra cui in neurologia nelle scuole di specializzazione di oculistica, neurologia e otorinolaringologia, autore di 67 pubblicazioni su riviste italiane e straniere, di cui 7 nell'ultimo biennio;

come si giustifica il predetto rifiuto di fronte al fatto che 41 dei lavori pubblicati dall'aspirante sono stati prodotti in collaborazione con docenti ordinari o associati, e come si può ancora giustificare tale atteggiamento in rapporto all'evidente disparità di trattamento da lamentarsi per giudizi favorevoli promossi da altri aspiranti meno dotati del professor Andreani e se in definitiva il ministro non ritenga, in tutta questa vicenda, ricorrere gli estremi di una vera e propria inchiesta ministeriale per accertamenti di eventuali profili di grave abuso in atti di ufficio». (3-01705)

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

FABIO MARAVALLE, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, in ordine alla questione rappresentata nell'interrogazione dell'onorevole Labriola, devo precisare preliminarmente che il Ministero ed il Consiglio universitario nazionale possono esaminare l'operato dell'organo giudicante esclusivamente sotto il profilo della legittimità, mentre è precluso ogni sindacato nel merito.

Quanto agli atti del concorso relativi al raggruppamento n. 122 della seconda tornata dei giudizi di idoneità a professori associati comunico che gli atti in parola sono stati trasmessi nuovamente al Consiglio universitario nazionale, il quale dovrà ora pronunciarsi sulle precisazioni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

che la commissione giudicatrice ha fornito in risposta ai rilievi sollevati dall'organo consultivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Labriola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SILVANO LABRIOLA. Non è una bella giornata, in verità, per il Ministero della pubblica istruzione. Sono scontento e mi dispiace, perché, personalmente, apprezzo molto l'impegno del senatore Maravalle, ma questa mattina gli è stata affidata una *corvée* amara, difficile.

L'anonimo estensore del foglietto letto dal senatore Maravalle — non so chi sia, non voglio offendere nessuno; nella storia del cristianesimo ci sono degli abatini addetti a fare «i brevi ai principi» — non avrebbe dovuto mettere in imbarazzo un membro del Governo, inducendolo a dire al legislatore che la legge si esprime in certi termini.

Sappiamo benissimo che il ministro non può che pronunciare un giudizio di legittimità. Certo il ministro non è un professore universitario che insegni le singole materie e, quindi, non è in condizioni di valutare nel merito tutti i giudizi di idoneità.

La questione non sta in questi termini, ma in termini di carattere ben diverso. Siamo di fronte ad un evidente caso di abuso di potere da parte di una commissione giudicatrice, non perché ha dato un valore di merito diverso da quello al quale magari potrebbe far riferimento l'aspirante sui titoli, ma perché li ha ignorati. Ecco il punto! La legge sulla docenza universitaria subordina l'accesso al ruolo di professore associato al possesso di titoli per l'idoneità scientifica e didattica. Benissimo, il professor Andreani ha titoli consistenti in pubblicazioni scientifiche, alcuni unisoggettivi, altri plurisoggettivi (di questi ultimi sono coautori professori ordinari e professori associati).

Com'è possibile ignorare l'esistenza di questi titoli? La commissione avrebbe dovuto — ecco il punto, senatore Maravalle, lo dica all'«abatino dei brevi ai principi» (così si fa carriera nell'amministrazione.

non sbarazzandosi del problema e facendo fare una cattiva figura al rappresentante del Governo, scrivendo delle ovvie sciocchezze) — esaminare i titoli. Il problema sta tutto qui e il Ministero se n'è accorto, tanto è vero che lo stesso senatore Maravalle ci informa — di questo siamo soddisfatti — che il ministro, accortamente informato da qualcosa di più di un «segretario dei brevi ai principi», ha inviato al Consiglio nazionale universitario la giustificazione della commissione di fronte ad un primo intervento di non approvazione, che il Consiglio nazionale universitario aveva già fatto.

Tutto questo non è stato riferito al senatore Maravalle, ma glielo dico io perché sono più informato di lui dello stato della questione dal punto di vista dell'amministrazione. Qual è il problema ora? In questo senso mi permetterei di sollecitare lo stimatissimo sottosegretario Maravalle ad intervenire di persona sulla questione. Il problema è che la commissione giudicatrice non se la cavi per il rotto della cuffia; la commissione giudicatrice deve motivare nel merito — e su questo non può esservi un giudizio del ministro — la ragione per la quale disattende quei titoli sotto il profilo giustificativo dell'idoneità.

Questo deve fare la commissione, dopo di che nessuno può entrare nella materia perché la commissione è esclusiva giudicatrice dei titoli. La commissione deve fornire una motivazione per non oltrepassare i confini del lecito. La commissione — questo era il significato dell'interrogazione — non può ignorare i titoli, come invece ha fatto. Quando un candidato per il giudizio di idoneità ad associato presenta 41 lavori scientifici pubblicati, alcuni dei quali in rapporto di coautore con altri docenti (questa volta ordinari, non aspiranti associati), questi titoli devono essere compresi nella valutazione, in quello che si chiama il «medaglione», cioè la fotografia scientifica del candidato.

Se la commissione giudicatrice non fa questo, autorizza il sospetto che vi siano gelosie professionali, perché qui siamo in un terreno in cui la scienza non è come

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

quella «filosofia povera e nuda», ma produce parcelle. Naturalmente, se sono meno persone a concorrere alle parcelle, queste crescono di numero e di quantità.

In conclusione, signor Presidente, non posso dichiararmi soddisfatto. Pregherei il sottosegretario di farsi interprete presso il ministro perché si accerti che il Consiglio nazionale universitario verifichi con rigore il punto se la commissione abbia adempiuto o meno al suo dovere di dar conto dei titoli, magari per liquidarli sotto il profilo scientifico; ma non può ignorarli, per non autorizzare i più neri sospetti da parte dell'interrogante e provvedimenti amministrativi da parte del Ministero della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Ferri, Bosi Maramotti, Fagni e Minozzi, al Presidente del Consiglio dei ministri, «per sapere — premesso che

per l'Ente nazionale di assistenza magistratale (ENAM) la commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha predisposto lo scioglimento;

che ciononostante il Governo non ha a suo tempo emanato il relativo decreto di scioglimento con la motivazione, espressa dall'allora sottosegretario senatrice Falcucci, che era stato deciso di attendere l'esito dei ricorsi presentati al TAR contro le procedure di scioglimento dell'ente;

che malgrado la reiterazione da parte della succitata commissione tecnica dell'atto istruttorio annullato dal TAR del Lazio con sentenza del 24 giugno 1981, il Governo ha continuato a non procedere allo scioglimento dell'ente;

che attualmente l'ente sopravvive speciosamente, con un consiglio di amministrazione scaduto in stato di permanente prorogatio, rastrellando circa 30 miliardi l'anno dai contributi di oltre 300 mila tra maestri e direttori didattici, solo grazie al ritardato pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dal Go-

verno contro la decisione del TAR del Lazio;

che non appare comprensibile il comportamento del Consiglio di Stato e della stessa Avvocatura di Stato relativamente al ritardato pronunciamento su un ricorso di grande rilevanza sociale e pendente presso quell'organo di giustizia amministrativa fin dal lontano 1981 —:

i motivi che hanno fino ad ora impedito e continuano a impedire lo scioglimento dell'ENAM ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

se ritenga opportuno avviare una indagine amministrativa sull'insieme dei fatti che hanno caratterizzato questa incredibile vicenda e comunicare alla magistratura ordinaria le eventuali omissioni e i comportamenti di carattere doloso che da quella inchiesta dovessero emergere» (3-01724)

L'onorevole sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione ha facoltà di rispondere.

FABIO MARAVALLE, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, dico subito che la mia risposta sarà in linea con le precedenti risposte date ad interrogazioni già presentate.

Nel rispondere all'interrogazione in oggetto, su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, desidero far presente che la situazione giuridica dell'ente nazionale di assistenza magistratale potrà essere definita soltanto dopo che il Consiglio di Stato si sarà pronunciato in merito alla sentenza con la quale il TAR del Lazio, in data 13 settembre 1981, ha proceduto all'annullamento del provvedimento di individuazione dell'ENAM tra gli enti di assistenza a categorie. Come è noto, nel proporre ricorso in appello, l'avvocatura generale dello Stato aveva avanzato istanza di sospensione della decisione emessa in primo grado. Con ordinanza del 27 aprile 1982 l'istanza in parola veniva rigettata e, conseguentemente, la

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

Presidenza del Consiglio, a cui compete l'eventuale soppressione dell'ente, ha dovuto sospendere la procedura conclusiva, in attesa che la questione fosse definitivamente decisa dallo organo giurisdizionale, presso il quale, per altro, in data 14 gennaio 1984 è stata sollecitata, per il tramite dell'avvocatura generale dello Stato, la fissazione dell'udienza. Desidero far presente, inoltre, che la Presidenza del Consiglio, in data 3 agosto 1984, ha dato esecuzione all'ordinanza interlocutoria n. 9/84 del 29 giugno 1984, con la quale il collegio giudicante adito ha richiesto una documentazione integrativa.

In merito poi agli organi di gestione dell'ENAM, non posso che ribadire quanto precisato all'onorevole interrogante in occasione di analoga interrogazione, ed in particolare che il Ministero ha ritenuto di confermare gli organi ordinari, facendo ricorso al principio della *prorogatio*.

PRESIDENTE. L'onorevole Ferri ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

FRANCO FERRI. Signor Presidente, come dice un vecchio detto di saggezza, il sottosegretario Maravalle «non porta pena».

Non dimentichiamo la questione di fondo: la materia del ricorso al TAR non è lo scioglimento dell'ente, bensì la validità dell'atto amministrativo istruttorio con cui la commissione tecnica, di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, ha proceduto alla prescritta individuazione dell'ENAM, includendolo tra gli enti di assistenza a categoria e con ciò precludendo ad una proposta di soppressione. È questo il punto.

Ma vediamo le date: l'atto della commissione tecnica è del 1978; mentre il TAR annulla per vizio di forma tale atto nel 1981.

A parte la stranezza del fatto che un ente si opponga ad una legge dello Stato, va rilevato che la commissione tecnica ha reiterato l'atto istruttorio annullato dal

TAR con la sentenza citata ed ha deliberato la soppressione dell'ente.

Contro questa reiterazione il consiglio di amministrazione dell'ENAM ha opposto un nuovo ricorso, chiedendo, niente meno, che venisse ribadita la precedente sentenza del TAR. Quest'ultimo, con una solerzia ammirevole, con un'ordinanza della prima sezione del 14 aprile 1982, ha concesso di nuovo la sospensione.

Orbene, il punto è che il Governo era tenuto, comunque, a sciogliere l'ente e non era affatto tenuto ad aspettare l'esito del ricorso di privati al TAR, dovendo semplicemente applicare la legge.

Si è invece verificato il fatto assolutamente anomalo che il ministro Falcucci, rispondendo alla mia interrogazione con la quale chiedevo i motivi per i quali non fosse stato emanato il decreto di scioglimento e non fosse stato nominato il commissario per l'ente, affermava serenamente che bisognava attendere l'esito di un ulteriore ricorso al TAR da parte dell'ENAM.

In queste condizioni è molto comprensibile che un ricorso al Consiglio di Stato, presentato dal Governo e dal comune di Roma, sia stato incredibilmente bloccato dallo stesso avvocato dello Stato. La manovra per vanificare la legge è assai ampia e ben organizzata ed il ricorso del Governo è pendente dal 1981.

Che cosa succede ora (e concludo)? L'ente ha un consiglio d'amministrazione elettivo, ma esso è ormai scaduto e viene mantenuto in vita dal Ministero della pubblica istruzione in regime di *prorogatio*. È vero, il decreto, firmato da Spadolini, è del 1979: dopo sei anni abbiamo ancora il consiglio di amministrazione in regime di *prorogatio* permanente, un consiglio di amministrazione che gestisce 30 miliardi. La stessa Corte dei conti, nelle precedenti relazioni sull'ente, ha contestato la legittimità della *prorogatio*.

Ma non basta: il 26 ottobre 1984, a seguito di una direttiva del Tesoro, il Ministero della pubblica istruzione faceva pervenire all'ENAM una comunicazione che lo invitava ad operare soltanto in or-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

dinaria amministrazione. Come si è conformato l'ente a tale comunicazione?

Citerò rapidamente alcuni dati, ma vi tornerò ancora con una interpellanza. Ci troviamo di fronte ad interventi dell'ENAM, ammontanti a 2 miliardi, finalizzati alla ristrutturazione del complesso di Fano; si spende 1 miliardo l'anno per ospitare diciotto bambini (i quali, quindi, costano 55 milioni l'uno); si spendono 4 miliardi per la riattazione di edifici di Ostia destinati a casa di cura privata; si spendono 4 miliardi per lavori di ristrutturazione di un complesso edilizio a Silvi Marina, utilizzato non più di tre mesi l'anno; gli arredi dei tre complessi, poi, sarebbero costati 3 miliardi. Siamo dunque a 13 miliardi, ma non basta. Con la gestione del presidente Covarelli, democristiano, si decide di spendere 10 milioni solo per arredare l'alloggio del direttore della casa di riposo di Roma.

Fin qui gli investimenti e gli sprechi di cui sono responsabili soprattutto i dirigenti dell'ENAM, investimenti e sprechi effettuati con i soldi dei maestri italiani (30 miliardi l'anno, trattenuti direttamente sulla busta paga di 300 mila maestri e direttori didattici).

Ma le responsabilità si allargano, e coinvolgono l'ENAM ed altri enti privati, quando si considerano ulteriori episodi.

L'ENAM, destinato alla chiusura definitiva in quanto dichiarato inutile, è stato di recente dotato di un centro meccanografico per il quale si sono spesi circa 500 milioni, parte dei quali versati per consulenze varie alla società INCOTEL (uso l'indicativo e non il condizionale). È di questi giorni, inoltre, la notizia di un concorso interno per dirigenti: una vera e propria assurdità dato che già nel 1982 una delibera del consiglio di amministrazione aveva bloccato ogni possibilità di concorso a seguito dello scioglimento.

Che cosa ha da dire, su questo, il Ministero della pubblica istruzione? Il Ministero della pubblica istruzione sa che sui depositi bancari dell'ente (che sono ingenti, e lo testimoniano le relazioni della Corte dei conti) il Banco di Santo Spirito corri-

sponde un tasso di interesse di appena il 10 per cento?

Su tutto questo sono state presentate interrogazioni da parte del partito comunista. Da qui la nostra richiesta di una indagine amministrativa sia sulla gestione sia sulle cause che hanno determinato l'omissione dello scioglimento. Questo è il punto: l'Avvocatura dello Stato e il Consiglio di Stato hanno continuamente prorogato la sentenza. Il 25 maggio è all'ordine del giorno della IV sezione del Consiglio di Stato la trattazione del ricorso contro la decisione del TAR, ma ho dei dubbi che si arrivi alla sentenza.

Per concludere, faccio presente che in data 20 febbraio 1984 ho inviato alla Presidenza del Consiglio (in particolare all'onorevole Mammi) una lettera nella quale chiedevo di prendere visione dei verbali della commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, operante presso la Presidenza del Consiglio medesima, verbali che conosciamo solo parzialmente. È invece necessario conoscerli integralmente per comprendere le ragioni che hanno determinato *iter* tanto diversi per enti che hanno caratteristiche comuni. E mi riferivo al Kirner e all'ENAM.

«In particolare siamo interessati» — scrivevo — «ai verbali relativi alle sedute nelle quali sono stati deliberati gli schemi di decreto per lo scioglimento degli enti e la concessione in uso dei beni». Il 20 febbraio 1984, pur avendola sollecitata direttamente al ministro Mammi, non ho avuto alcuna risposta e, soprattutto, non ho avuto documenti. Per tale ragione, rinnoverò questa richiesta e trasformerò la mia interrogazione in una interpellanza, per vedere chiaro in fondo alla vicenda della quale abbiamo discusso e per vedere se sia possibile avviare una inchiesta amministrativa e comunicare le risultanze alla magistratura ordinaria.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
della prossima seduta.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta:
Lunedì 20 maggio 1985, alle 16,30:

Discussione dei progetti di legge:

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto (1973).

TATARELLA ed altri — Esenzione dell'indennità di buonuscita dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (1287).

USELLINI ed altri — Modifica delle norme concernenti il trattamento tributario dell'indennità di fine rapporto (1581).

VISCO ed altri — Nuove disposizioni sul trattamento fiscale della indennità di fine rapporto (1845).

TRIVA ed altri — Nuove norme sul trattamento fiscale della indennità di fine rapporto e dei capitali percepiti in dipendenza di contratti di assicurazione (1867).

FERRARI MARTE ed altri — Modifica del sistema fiscale sulle indennità di fine rapporto (1875).

— *Relatore:* Usellini.
(*Relazione orale.*)

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

*Licenziato per la composizione e la stampa
del Servizio Resoconti alle 13,15.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

POLLICE E CALAMIDA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

se risulta fondata la notizia per cui in seguito all'istruttoria sul centro studi bolognese Nomisma, controllato dalla BNL e di cui l'attuale presidente dell'IRI - che ne fu il fondatore - è ancora presidente del comitato scientifico, il giudice romano Casavola ha disposto mandati di comparizione per i reati di interesse privato in atti di ufficio e di peculato nei confronti di Romano Prodi, del suo assistente Massimo Ponzellini e, sembra, anche in direzione di amministratori delegati di società operative dell'IRI, che affidarono alla Nomisma commesse che, secondo il giudice istruttore, potevano essere svolte dai propri uffici studi;

quali giudizi esprime il Governo, anche perché l'iniziativa giudiziaria ha preso di contropiede anche il ministro delle partecipazioni statali Clelio Darida, il quale ebbe ad assicurare il Parlamento dell'assoluta correttezza dell'operato del professor Prodi nel « caso Nomisma » dopo la sua nomina a presidente dell'IRI. In alcuni ambienti politici e finanziari si collega in un certo senso l'autonoma iniziativa del giudice istruttore Casavola all'offensiva anti-Prodi in atto all'interno stesso dell'IRI, dopo la decisione di porre in vendita la partecipazione azionaria nel banco di Santo Spirito e di altri istituti di credito minori. Una decisione presa in accordo con la Banca d'Italia, del cui direttivo fa parte, come è noto, il padre del dottor Ponzellini. Le decisioni del giudice starebbero quindi per essere sfruttate anche come deterrente verso queste decisioni bancarie del vertice IRI;

se non ritiene opportuno portare a conoscenza del Parlamento nel più breve

tempo possibile tutti gli elementi di valutazione per giudicare il comportamento del presidente Prodi. (4-09455)

NUCARA, NAPOLI, PUJIA E BOSCO BRUNO. — *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere - premesso che:

nei concorsi per revisori di operatori specializzati, periti e operatori dei trasporti esplicitati dal compartimento dell'amministrazione delle poste della Calabria, risulterebbero vincitori numerosi concorrenti siciliani conoscenti e corregionali del capo compartimento;

vi sono al riguardo notizie di stampa (*Il Dibattito, Avanti!, La Gazzetta del Sud*), già richiamate con precedente interrogazione -:

se non ritenga di nominare un'apposita commissione d'inchiesta per stabilire se i fatti rilevati sono pura coincidenza od invece il risultato dell'azione già denunciata, ripetutamente e da più tempo, dalla stampa alla pubblica opinione;

se intenda accertare se è vero che il capo compartimento, irritato per l'interrogazione dei parlamentari Nucara, Zavettieri e Pujia diretta a fare chiarezza in un delicato settore della pubblica amministrazione, ha bloccato i giusti trasferimenti e tentato di provocare reazioni nel personale dipendente anche in occasione della recente campagna elettorale. (4-09456)

PATUELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere - premesso che

l'Azienda municipalizzata nettezza urbana (AMNU) di Parma ha realizzato, negli scorsi anni, una discarica di rifiuti solidi in località Eia, nel comune di Parma, in prossimità del fiume Taro;

a seguito dell'erosione naturale della riva del suddetto fiume verificatasi negli ultimi tempi, parte di detta discarica è

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

franata, con la conseguente immissione nelle acque del fiume di notevoli quantitativi di rifiuti, in gran parte galleggianti;

tale fenomeno è stato causa dell'inquinamento del corso d'acqua con conseguenti danni per l'ambiente e viva apprensione per l'opinione pubblica;

alcune associazioni ambientaliste hanno presentato numerosi esposti alla magistratura su tale evento che risulta ancora più grave in considerazione della prevedibilità e, quindi, della possibilità di evitarlo -:

quali responsabilità debbano ravviarsi in capo alle amministrazioni interessate circa la scelta dell'ubicazione della discarica in luogo inidoneo e la mancata adozione di tempestive misure atte ad evitare i gravi inconvenienti verificatisi;

quali interventi siano stati o stiano per essere attuati per porre rimedio alla situazione determinatasi e per evitare che analoghi fenomeni possano ripetersi.

(4-09457)

EBNER. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso che in quasi tutta Italia i *guard rail* nelle parti iniziali e finali sono spesso causa di incidenti mortali, per il fatto che le auto uscite fuori strada praticamente spesso rimangono infilzate in essi -:

se non intende provvedere con proprio decreto affinché le parti iniziali e finali dei *guard rail* vengano piegate ed inserite nel terreno per salvaguardare la sicurezza degli automobilisti. (4-09458)

EBNER. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non intende abolire le riduzioni dei biglietti di viaggio del 63 per cento, tranne che per gli elettori, del 45 per cento, del 36 per cento tranne che per i grandi invalidi e i mutilati, del 27 per cento tranne che per i militari viaggianti per motivi di servizio e dei ciechi,

del 18 per cento tranne che per i mutilati, ferme restando le riduzioni di carattere commerciale. Anche in questo modo si riuscirebbe a dare un poco più di competitività alle ferrovie dello Stato. (4-09459)

EBNER. — *Al Ministro per l'ecologia.* — Per sapere - premesso che

è in vigore da molti anni l'usanza secondo cui i privati, ma anche le ferrovie statali, durante i mesi invernali « puliscono » scarpate, alvei dei fiumi, ecc. mediante incenerimento;

in questo modo viene arrecato un enorme danno ecologico, specialmente alla piccola fauna, ma anche alla flora, danneggiando l'equilibrio ecologico e biologico -:

se sono allo studio adeguate iniziative, anche di ordine legislativo, dirette a vietare in modo assoluto che vengano bruciati terreni per qualsiasi ragione, ciò che provoca incendi che spesso fuoriescono anche dal controllo degli stessi autori, arrecando anche danno alle zone o terreni che si trovano nelle vicinanze. (4-09460)

GARAVAGLIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere - premesso che:

gli operatori sanitari in tecniche dialitiche in varie parti d'Italia vengono comandati a svolgere, ed in esecuzione ed in forza di quanto loro ordinato svolgono - al fine e del mantenimento del posto di lavoro e per assicurare funzionalità agli impianti - attività e funzioni di natura tecnica, tra le quali si indicano ad esempio non esaustivo la circolazione extracorporea, o le manovre riguardanti il trattamento sostitutivo del rene, le rigenerazioni degli addolcitori, dichiaratori deionizzatori ed apparecchiature ad osmosi inversa per il trattamento delle acque, lavaggio e sterilizzazione di impianti ed apparecchiature per dialisi, ecc.;

tali attività e funzioni, non rientrano né in modo specifico né in modo mediato

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

nel mansionario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225, che definisce le mansioni degli infermieri professionali e generici per cui di fatto essi debbono esercitare, pur essendo infermieri, mansioni non a loro specificamente attribuite dalle norme di legge -

quali provvedimenti intenda assumere per tutelare tali operatori che privi di stato giuridico idoneo devono svolgere le attività di tecniche dialitiche per assicurare la funzionalità di impianti di estrema utilità per la salute pubblica. (4-09461)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

se è stata formata la graduatoria del concorso a 335 posti di impiegato di concetto nelle prefetture;

se, espletate le graduatorie, sono stati assegnati i posti ai vincitori;

quali possibilità vi sono per gli idonei e per quanti, superato il concorso, rimangono in fiduciosa attesa di essere chiamati a coprire eventuali nuovi posti. (4-09462)

GARAVAGLIA E LUSSIGNOLI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere - premesso che:

il sistema termale nazionale si fonda sul principio dell'assoluta parità di condizione nel quadro della libera concorrenza competitiva tra le stazioni di cura, siano esse in concessione a soggetti operanti con capitale privato oppure con capitale pubblico (società termali a partecipazione statale);

ne consegue la necessità, per tutti indistintamente i gestori degli stabilimenti termali, di essere ammessi al convenzionamento con il sistema termale nazionale, onde erogare le relative prestazioni crenoterapiche ai cittadini cui è garantita la libera scelta della stazione di cura;

è altresì opportuno per quanto concerne gli speciali regimi termali INPS e INAIL, che gli alberghi termali si facciano essi stessi parte attiva presso gli anzidetti istituti previdenziali onde ottenere il convenzionamento per le esigenze ricettive dei rispettivi assicurati avviati alle cure -:

se rispondano al vero le notizie che stanno circolando, secondo cui gli organi dell'INAIL, su invito di quel consiglio di amministrazione, si appresterebbero a prendere contatto con le sole società termali a partecipazione statale allo scopo di ricercarne il convenzionamento alberghiero con le relative strutture ricettive, potendosi ciò prestare ad essere interpretato alla stregua di una indicazione preferenziale e, nel caso, quali iniziative si intenda assumere per evitare inspiegabili e inammissibili discriminazioni. (4-09463)

SCAIOLA. — *Al Ministro delle finanze.* — per sapere - premesso che con decreto ministeriale del 10 dicembre 1971, n. 4/43011 veniva disciplinata la concessione di tabacchi nazionali per provviste di bordo alle navi di stazza lorda non inferiori a 50 tonnellate che esercitano il piccolo cabotaggio, sia in senso tecnico doganale (solo trasporto merci) che a carico misto merci-passeggeri, limitatamente, per queste ultime, al consumo dei soli membri dell'equipaggio -:

se anche le navi pescherecce, con le caratteristiche e le limitazioni previste dal suddetto decreto, non rientrino nella normativa suesposta e possano, quindi, beneficiare della concessione. (4-09464)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è possibile dare sollecito corso alla pratica di pensione della signora Balbo Teresa nata ad Orta Nova (Foggia) il 7 novembre 1901, ivi residente in via Regina Elena n. 2 sorella del caduto in guerra Balbo Biagio posizione numero 574418/G - Div. 8°. L'età dell'interessata,

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

con un marito di 90 anni, immobile sopra una sedia, costituisce un motivo di umana considerazione per dare cortese e premuroso corso alla pratica. (4-09465)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se è possibile dare sollecito corso alla pratica di pensione del signor Coppi Vincenzo, nato a Turi (Bari) il 4 giugno 1923 ivi dimorante in via Orlandi 143, n. di iscrizione 6806747, posizione n. 2856897. (4-09466)

GERMANA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se risponde al vero che:

un velivolo della Compagnia ATI (DC 9) decollato a Roma alle 20 del 18 aprile 1985 e diretto ad Ancona Falconara, è stato sfiorato da un caccia Tornado dell'aeronautica militare, con grave e virtuale pericolo per la vita dei 121 passeggeri diretti verso Ancona;

simili anomalie non sono rare (vedi analogo precedente riguardante velivolo della compagnia Alisarda decollato a Bologna alle 14 del 26 settembre 1983, e diretto a Catania, sfiorato da un caccia americano nel cielo della città etnea) probabilmente a causa di una insufficiente coordinazione dei piani di volo.

Si chiede in particolare di sapere se ritenga opportuno ed urgente assumere adeguati provvedimenti per evitare il ripetersi di simili inconvenienti, predisponendo l'adozione di rafforzate misure di coordinamento per la sicurezza del traffico aereo generale, richiamando anche al riguardo l'attenzione dell'azienda nazionale dell'assistenza al volo, così da ristabilire un clima di fiducia tra i cittadini utenti delle vie dell'aria. (4-09467)

POLLICE, RONCHI E TAMINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, per i beni culturali e ambientali e per l'ecologia.* — Per sapere:

se risulta ai ministri che entro il perimetro della riserva naturale « Pineta

di Vittoria » ricadente nei territori di Vittoria, Comiso e Ragusa e ubicata nella vallata dell'Ippari (costituita dalla regione Sicilia con decreto dell'assessorato territorio ambiente del 27 dicembre 1984 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* regione Sicilia n. 9 del 2 marzo 1985) e precisamente nelle contrade Piombo-Cammarana, presso Casa Pace (IGM 1:25000, tavoletta Donnafugata, F 276 IV SO) è in atto la costruzione di un villaggio turistico denominato « Villaggio turistico Kastalia »;

come è possibile che detta costruzione stia avvenendo, nonostante sia espressamente vietata dal decreto in questione che afferma all'articolo 4 che « Nei territori destinati a riserva e prereserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo articolo 5 » (regolamento che non è stato ancora approvato) e nonostante sia vietata dalla legge quadro regionale n. 98/1981 articolo 22;

come i ministri giudicano il comportamento del sindaco di Ragusa, competente per territorio, a) che ha concesso licenza di costruzione all'impresa del villaggio « Kastalia » nonostante sapesse che la pineta su cui si addossa la Casa Pace risultava eretta a riserva fin dal 1981 da parte della regione, col pericolo quindi che a seguito di futura perimetrazione la Casa Pace venisse a ricadere entro i confini della riserva, come poi è puntualmente avvenuto; b) che, convocato nel giugno 1984 a Palermo dall'assessore territorio ambiente per definire la perimetrazione della riserva, non provvide in seguito a ritirare la predetta licenza di costruzione, benché fosse chiaro che l'area del futuro villaggio sarebbe ricaduta entro la riserva; c) che ha permesso che nel dicembre 1984 venissero iniziati i lavori di costruzione, con danni ambientali conseguenti e deturpazioni di un'area naturale che egli era cosciente fosse protetta dalla legge; d) che non ha provveduto a fare arrestare i lavori dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di perimetrazione, nonostante un'esplicita richiesta telegrafica della Lega ambiente siciliana e

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

nonostante il decreto dica espressamente che « i comuni nell'ambito delle proprie competenze sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto » (decreto assessorato citato);

se i ministri ritengano che tale comportamento sia di aperta sfida alla legge, o quanto meno di omissione dei doveri d'ufficio;

considerato infine che nella materia della protezione ambientale è riconosciuto che lo Stato debba avere un ruolo di orientamento generale, come pensano di intervenire per evitare che principi generali di ordine costituzionale (godimento collettivo del paesaggio, delle bellezze naturali, eccetera) vengano nel caso specifico così palesemente calpestati grazie alla inerzia assoluta delle autorità locali e, perché no!, grazie anche alla loro complicità. Ritengono cioè che l'impresa debba liberamente continuare i lavori predetti, sottraendo così illecitamente una bellezza naturale alla collettività per consegnarla, dopo averla orrendamente sfigurata, ad un gruppetto di privati. (4-09468)

POLLICE. — *Ai Ministri della difesa e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sono a conoscenza del fatto che nella cittadina di Platania provincia di Catanzaro, il comandante della locale stazione dei carabinieri, tale maresciallo Di Palo Pasquale, opera quotidianamente in maniera a dir poco antidemocratica, violando sistematicamente i più elementari diritti dei cittadini e sottoponendoli a continue assurde vessazioni.

Se il Ministro della difesa, tramite il comandante generale dell'Arma dei carabinieri non intenda promuovere un'inchiesta nei confronti del suddetto Di Palo per accertare e punire gli illeciti e gli abusi commessi nell'esercizio delle sue funzioni.

Se inoltre non si ritenga opportuno disporre il trasferimento d'ufficio del suddetto personaggio, che con atteggiamenti

e modi che esulano dai suoi poteri e doveri sta portando alla esasperazione i cittadini di quelle zone.

Se il Ministro di grazia e giustizia non intenda informare della questione le competenti autorità giudiziarie perché provvedano immediatamente ad aprire una inchiesta per l'accertamento e la punizione dei fatti su esposti onde ripristinare la legalità democratica. (4-09469)

POLLICE. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere:

informazioni su quanto accaduto al Banco di Sicilia a seguito dell'esito di contemporanee ispezioni — avvenute nel 1984 — presso tre agenzie ricadenti sotto la sfera della filiale di Catania;

se risponde altresì al vero che comunicazioni giudiziarie ed ordini di comparizione hanno raggiunto dipendenti del Banco stesso, fra i quali anche il funzionario preposto ad una agenzia sotto ispezione, poi trasferito altrove a sua richiesta;

se allo scopo di fare piena luce sugli accadimenti non intenda promuovere tramite la vigilanza una ispezione a tappeto su tutte le dipendenze della filiale di Catania per verificare l'aderenza dell'attività creditizia a leggi e regolamenti che la disciplinano. Aderenza sulla quale molte ombre vengono proiettate, e ciò anche alla luce delle recenti indagini della procura della Repubblica di Trapani. Si aiuterebbe in tal modo il corso della giustizia. E a fugare ogni dubbio, finora consistente invero, sui possibili legami della su richiamata attività creditizia a Catania con gruppi di certa imprenditoria inquisita, nonché sulle eventuali complicità che potrebbero emergere ad un certo grado di livello del vertice del Banco stesso. Alla luce dei seguenti fatti: 1) poco chiaro anzi intrasparente esito delle ispezioni; 2) comunicazioni giudiziarie ed ordini di comparizione; 3) recenti indagini presso una filiale del banco a Catania, collegate a quelle della procura della Re-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 17 MAGGIO 1985

pubblica di Trapani e relativa a certi gruppi di imprenditoria catanese;

se intenda disporre ispezioni da parte dell'Istituto di vigilanza su tutta l'attività creditizia del Banco a Catania, che si ritiene sotto ogni profilo per nulla trasparente, anzi profondamente legata al ben noto sistema di potere che governa la città. (4-09470)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

DEL DONNO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è a conoscenza dell'offensiva ed umiliante retribuzione data ai commissari per gli esami di licenza media. Come compenso per il lavoro straordinario vengono date 863 lire al giorno con una media di duecento lire all'ora mentre una donna di servizio ne riceve ottomila;

perché mai non viene data ai docenti esaminatori una giusta retribuzione, proporzionata al carico di lavoro, alla professionalità, all'onorario offerto, in altri campi, alle categorie lavoratrici meno impegnate;

se per le prossime sezioni di esami si intende provvedere in maniera degna e decorosa. (3-01865)

DEL DONNO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere:

se è a conoscenza che in molte città d'Italia, e fra queste Ravenna, nei giorni festivi i musei restano chiusi con grave danno del turismo culturale;

se non ritenga opportuno che nei giorni festivi rimangano aperti fino a tarda sera tutti i musei e le opere monumentali dipendenti dal Ministero per i beni culturali. In molti paesi europei, fra cui la Danimarca, chiese, musei ed edifici monumentali, anche nei giorni non festivi rimangono aperti fino a tarda sera. (3-01866)